



# COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI  
tel.0934/961111- Fax 0934/991227  
[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 193 del reg. gen.

DATA 13/11/2014

n. reg. proposta \_\_\_\_/2014

**OGGETTO: Atto d'indirizzo su concessione di sospensione della cartella di pagamento n. 29220100003379145 – Nola Salvatore**

L'anno duemilaquattordici giorno tredici del mese di novembre alle ore 13,30, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti		
CALA' SALVATORE		SINDACO	X
SORCE SEBASTIANO		VICE SINDACO	X
NUCERA VINCENZO		ASSESSORE	X
LA PIANA GAETANO		ASSESSORE	X

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

### SOGGETTO PROPONENTE

<b>AREA FINANZIARIA</b> <b>UFFICIO TRIBUTI</b> Data 13/11/2014 <b>IL RESPONSABILE</b> F.to Genco Rosalia _____ <b>ORGANO POLITICO</b> _____ Data _____ <b>IL SINDACO/L'ASSESSORE</b> _____ <b>L'UFFICIO REDIGENTE</b> <b>UFFICIO TRIBUTI</b>	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Parere in ordine alla <u>REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE</u> (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 13/11/2014  Il responsabile dell'area F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione  =====
	Parere in ordine alla <u>REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE</u> Addì 13/11/2014  Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

**PREMESSO** che in data 24/10/2014 con nota prot. n. 23862 il Sig. Nola Salvatore nato a Mussomeli il 10/12/1980 ed ivi residente in C/da Poverone snc C.F. NLOSVT80T10F830W ha richiesto la sospensione della cartella di pagamento n. 29220100003379145 relativa ad ICI anni dal 2003 al 2006;

**CONSIDERATO** che:

- il sopra generalizzato Sig. Nola ha presentato ricorso il 23/06/2010 alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta avverso la cartella esattoriale n. 29220100003379145 emessa dalla SERIT Sicilia S.p.a. su ruolo coattivo di questo Comune per la riscossione delle somme dovute per accertamenti ICI anni 2003 – 2004 - 2005 e 2006;
- questo Ente si è costituito in giudizio il 12/08/2010 con proprie controdeduzioni per dimostrare l'infondatezza in diritto e in fatto del ricorso;
- la C.T.P. di Caltanissetta in data 26/04/2012 ha disposto la sospensione dell'esecuzione riconoscendo valide le ragioni del contribuente;
- la stessa C.T.P. in data 08/11/2012 ha emesso sentenza n. 460/03/2013 depositata il 7/10/2013 con la quale ha accolto il ricorso del Sig. Nola;
- in data 20/03/2014 l'Ente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sezione staccata di Caltanissetta;
- in data 26/09/2014 il Sig. Nola con istanza n. 21563 ha chiesto lo sgravio della cartella controversa in riferimento alla sentenza della CTP;
- l'ufficio tributi, con risposta del 09/10/2014 n. 22567 a tale nota, ha comunicato che ai sensi della normativa vigente in materia di contenzioso tributario, la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva per cui non sospende necessariamente la procedura di riscossione e anche nel caso in cui sia intervenuta l'ordinanza di sospensione da parte del giudice tributario, il provvedimento cessa di avere efficacia con la pubblicazione della sentenza;
- con la successiva nota, in premessa citata, il sig. Nola ha chiesto ancora un volta a questo Ente, nelle more del giudizio di II° grado, la sospensione della cartella di pagamento n. 29220100003379145 considerato che lo stesso subirebbe un grave danno, date le sue condizioni di reddito qualora dovesse provvedere al pagamento e considerato, altresì, che lo stesso è risultato vincitore nel giudizio di I° grado;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**PROPONE**

- 1- di concedere la sospensione della cartella di pagamento n. 29220100003379145 relativa ad ICI anni dal 2003 al 2006 **nelle more dell'emissione della sentenza da parte della Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sez. Staccata di Caltanissetta.**
- 2- Dare atto che la concessione della sospensione prescinde da qualsiasi valutazione di merito sulla legittimità della pretesa tributaria, che rimane confermata dalla proposizione del ricorso in appello, in attesa della sentenza della Commissione tributaria Regionale di Palermo sezione staccata di Caltanissetta. La concessione di tale sospensione attiene esclusivamente alla opportunità di prevenire danni patrimoniali per il contribuente (tenuto conto della sentenza della C.T.P. di Caltanissetta n. 460/03/2013) e conseguenti danni patrimoniali all'Ente.
- 3- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della l.r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area Finanziaria, Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**CON** votazione palese ed unanime;

#### DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

#### SUCCESSIVAMENTE

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

**CON** votazione palese ed unanime;

#### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**COMUNE DI MUSSOMELI**  
*Provincia di Caltanissetta*  
[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)